COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2025
COM(2025) 436 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo") mira a a) consentire agli Stati del Pacifico di trarre vantaggio da un migliore accesso al mercato offerto dall'Unione europea ("l'UE"); b) promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale; c) istituire una zona di libero scambio fra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico basata sull'interesse comune, attraverso una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario; d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie; ed e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

Il 13 luglio 2009 l'UE ha firmato l'accordo[1], che è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito all'adesione, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l'accordo, rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.

Nell'ottobre 2019 la Commissione europea e gli Stati del Pacifico hanno convenuto di modificare talune disposizioni del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. La modifica mirava ad aggiornare le disposizioni in materia di norme d'origine agli sviluppi più recenti e fornire agli operatori economici norme di origine semplificate e più flessibili.

Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio[2] relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, che comprendono la soppressione dell'articolo 4 bis e dell'allegato VIII A, relativi al cumulo degli Stati del Pacifico con i paesi in via di sviluppo vicini.

Durante il processo di adozione, Figi e Samoa hanno sollevato riserve sulla soppressione delle disposizioni relative al cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini e hanno chiesto di mantenere tali disposizioni nel protocollo II.

In occasione della 10ª riunione del comitato per il commercio, la Commissione europea e gli Stati del Pacifico hanno convenuto di mantenere le disposizioni relative al cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini. Le parti hanno inoltre approvato la versione definitiva del progetto di decisione del comitato per il commercio e del protocollo II modificato, che dovrebbero essere adottati nell'ambito dell'11ª riunione del comitato per il commercio nel 2026.

La presente raccomandazione intende modificare la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, mantenendo l'articolo 4 bis e l'allegato VIII A relativi al cumulo con i

[1] GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

[2] GU L 424 del 15.12.2020, pag. 22. Cfr. anche i documenti ST 10898/20 e ST 10899/20 all'indirizzo internet http://register.consilium.europa.eu.

paesi in via di sviluppo vicini e consentendo l'adozione della decisione del comitato per il commercio in occasione dell'11ª riunione del comitato per il commercio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La modifica è coerente con le disposizioni correlate contenute in altri accordi di partenariato economico conclusi tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La modifica è coerente con la politica commerciale con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione[3]".

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici e sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente agli articoli 8, 68 e 78 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto. Con questa raccomandazione l'UE continuerà a conseguire l'obiettivo dell'accordo di partenariato economico con gli Stati del Pacifico.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La raccomandazione non incide sul bilancio.

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. ALTRI ELEMENTI

Non applicabile

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio[4], del 7 dicembre 2020, ha autorizzato la Commissione europea ad adottare una decisione in sede di comitato per il commercio che modifica il protocollo II.

(2) Figi e Samoa hanno sollevato riserve all'ultimo minuto e hanno chiesto di mantenere nel protocollo II le disposizioni relative al cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini.

(3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, e il relativo allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

[4] GU L 424 del 15.12.2020, pag. 22.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente